

COMUNE DI MARTIRANO

PROV. DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 14 Del 23/10/2020	OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI (TARI) E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.
---------------------------------------	--

L'anno Duemilaventi in Martirano il giorno ventitre (23) del mese di Ottobre dalle ore 18,05 a seguire, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 2428 del 16/10/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Sessione Ordinaria Di 1^ Convocazione nella Sala Consiliare , regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	CALIGIURI MARIO		X
4	BARTOLOTTA PASQUALE	X	
5	AIELLO ANTONELLO	X	
6	STRANGES DIEGO LUCA	X	
7	SCALESE GIOVANNA Presidente del Consiglio	X	
8	FOLINO DANIEL		X
9	VENTO MAURIZIO		X
10	SCALESE GINO		X
11	MARINO GIUSEPPE VITTORIO		x

Assegnati: 11
In carica: 11

Presenti n. 06
Assenti n. 05

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese , preliminarmente :

constatato che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dalle disposizioni governative in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, per ultimo il D.PCM 18/10/2020 ed il Decreto del Ministero della P.A del 19/10/2020 e nel rispetto del decreto sindacale n. 1/2020;

ricosciuto il numero legale degli intervenuti,

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale, precisando *<<essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>*;

Considerata la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- 1- comma 650 *<<La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria>>*;
- 2- comma 651 *<<Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158>>*;
- 3- comma 652 *<<Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1>>*;
- 4- comma 653 *<<A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard>>*;
- 5- comma 654 *<<In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>*;

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *<<A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...>>*;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: <<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;
- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: <<Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>;

Visto ancora l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: <<In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati>>;

Richiamato l'art. 107, comma 4, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020>>;

Richiamato, altresì, l'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021>>;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 05 del 31/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: <<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune>>;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione C. C. n. 12 del 23/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, nel quale vengono definiti i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, e i disciplinate le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

- 1- comma 15 <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021>>;
- 2- comma 15bis <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime>>;
- 3- comma 15ter <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente>>;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- il D.M. Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, successivamente differito al 30 aprile 2020 per effetto del D.M. Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, e ulteriormente differito al 31 maggio 2020 per effetto del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a seguito della conversione in legge n. 27 del 24/04/2020, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;
- il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) , convertito in L. 17/07/2020 n. 77, anch'esso riconducibile all'emergenza sanitaria da covid-19, il cui art. 138 ha differito ulteriormente al 30.09.2020, per gli enti locali il termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con cui è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Richiamati i decreti sindacali:

- n. 03 del 29/06/2016 con il quale veniva affidata al Vice Sindaco, nominato ai sensi della Legge 448/2000 art.53 e s. m. i., la responsabilità del Servizio Finanziario di questo Ente;
- n. 01 del 03.01.2019 con il quale veniva affidata all'assessore Aiello Antonello nominato ai sensi della Legge 448/2000 art.53 e s. m. i., la responsabilità del Servizio Tributi di questo Ente;

Udita la relazione illustrativa del Presidente del C.C. , seguita dagli interventi dei consiglieri;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del servizio finanziario e del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

Acquisito il parere dell'organo di revisore, giusto verbale n.15 del 05.10.2020 acquisito al prot.n. 2354 del 06.10.2020, **allegato sub. B)**, reso ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267- T.U.E.L., così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'art.42, comma 2°- lett.f) del già richiamato D.Lgs n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale circa l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente PTPCT approvato con deliberazione di G.C. n. 09/2020;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Eseguita la votazione,

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 06 consiglieri votanti su n. 06 presenti di n. 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1) **Confermare** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 05 del 31/03/2019, come contemplato dall'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate **nell' allegato A)** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) **Dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%.

3) **Provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

4) **Demandare** al Responsabile del servizio tributi del Comune di Martirano l'espletamento di ogni e ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente deliberato, compresa la sua trasmissione, per via telematica, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente deliberato al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del servizio tributi di questo Ente.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo Pretorio on line.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, con il seguente esito:

voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 06 consiglieri votanti su n. 06 presenti di n. 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to l'Ass.re (Aiello Antonello)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 03/11/2020 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 03/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.